



- Risposte ai quesiti elettorali più frequenti -

- **Art. 11, Statuto, “gratuità”**

Sulla questione si ritiene prevalente il dettato dell'art. 11, comma 1, del vigente statuto C.R.I., D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, sul disposto dell'art. 2, comma 1, del regolamento elettorale, in quanto fonte normativa superiore.

Detto articolo individua incompatibilità tra cariche ed incarichi retribuiti, ma non pone alcun limite alla possibilità di candidarsi, fatto salvo l'obbligo di esercitare opzione nel caso di elezione.

In via preliminare si precisa che per ogni incarico retribuito deve intendersi ogni tipo di attività o di rapporto di lavoro (dipendente, autonomo, professionale) che dia luogo ad una qualsiasi forma di compenso erogato dalla C.R.I. (retribuzione, indennità anche di missione, gettone di presenza, ecc.) diversa dal mero rimborso spese, rappresentando che tale interpretazione restrittiva è stata di recente formalmente ribadita dal Ministero della Salute.

Per quanto attiene il Corpo Militare C.R.I. il dettato statutario degli artt. 14, comma 6 e 50, comma 3, stabilisce in modo non equivocabile che i rappresentanti della componente ai diversi livelli (locale, provinciale, regionale, nazionale) sono nominati dal Presidente Nazionale, ed in sede di prima applicazione dal Commissario Straordinario, su proposta dell'Ispettore Nazionale tra coloro in possesso dei requisiti di cui al richiamato art. 12, comma 2.

Inoltre l'art. 12, comma 3, prevede per gli iscritti al Corpo Militare, qualora ricorrano i requisiti richiesti la titolarità del solo elettorato attivo.